

## Deliberazione n. 1533

### Consiglio Nazionale CONI del 10 febbraio 2015

#### Regolamento dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 62 bis, quarto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, l'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA (di seguito "Organo"), con sede presso il CONI. Ad esso sono devolute le controversie tra la FIGC e una società cui sia stata negata o revocata la Licenza UEFA a seguito della pronuncia della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA istituita presso la FIGC. Condizione di procedibilità della domanda è il previo esperimento dei rimedi interni resi disponibili dalla FIGC.
2. L'Organo è composto da 3 (tre) membri, dei quali due scelti dalle parti tra i componenti delle sezioni del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI e il terzo, con funzioni di Presidente, designato tra i Presidenti di sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI dal Presidente del medesimo Collegio, il quale può anche designare se stesso.
3. Entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di 2 (due) giorni dalla decisione della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA, la società deve trasmettere alla FIGC e all'Organo - a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi: [legalefigc@pec.figc.it](mailto:legalefigc@pec.figc.it) e [colegiogaranziasport@cert.coni.it](mailto:colegiogaranziasport@cert.coni.it) - istanza arbitrale contenente l'esposizione della propria domanda e delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali la stessa è fondata, accompagnata da copia della decisione impugnata e di tutti i documenti di cui intende avvalersi nel corso del procedimento. Contestualmente, la parte istante provvede alla nomina di un componente dell'Organo e indica l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere tutte le comunicazioni del procedimento. Contestualmente, la parte istante trasmette all'Organo la prova dell'assolvimento dell'obbligo di pagamento dei diritti e onorari di funzionamento dell'Organo di cui al successivo articolo 11.
4. Entro il termine perentorio di 2 (due) giorni dalla scadenza di quello per il deposito dell'istanza arbitrale, la FIGC deve costituirsi in giudizio mediante la trasmissione - a mezzo posta elettronica certificata - alla parte istante e all'Organo di una memoria di risposta contenente l'esposizione della propria domanda e delle ragioni in fatto e in diritto sulla quale la stessa è fondata, accompagnata da copia di tutti i documenti

di cui intende avvalersi nel corso del procedimento arbitrale e dalla nomina di un componente dell'Organo.

5. Entro 1 (un) giorno dalla risposta della FIGC, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI raccoglie l'accettazione della designazione dei due componenti dell'Organo indicati dalle parti e provvede alla designazione del presidente dell'Organo, fissando l'udienza di discussione nei successivi 3 (tre) giorni. Contestualmente, convoca le parti all'udienza e dà notizia dell'instaurazione del procedimento mediante comunicazione sul sito Internet del CONI.
6. Entro le ore 10 del giorno dell'udienza di discussione, eventuali soggetti contro-interessati possono depositare memoria di costituzione ovvero partecipare all'udienza esponendo oralmente la propria posizione.
7. Entro le ore 10 del giorno dell'udienza di discussione, le parti hanno la facoltà di depositare memorie difensive mediante trasmissione all'Organo e all'altra parte a mezzo di posta elettronica certificata.
8. Laddove uno dei termini di cui al presente codice scada di domenica o in giorno festivo, lo stesso termine è automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo.
9. All'esito dell'udienza, durante la quale le parti hanno facoltà di essere sentite personalmente o mediante consulenti di propria fiducia, l'Organo si riunisce in camera di consiglio ed emette immediatamente il dispositivo della decisione, provvedendo a darne comunicazione alle parti e riservandosi la pubblicazione delle motivazioni, da redigersi in forma semplificata, nei successivi 15 (quindici) giorni. La decisione dell'Organo non è impugnabile.
10. Sia per la predisposizione del ricorso e degli atti difensivi, sia per la partecipazione all'udienza, le parti hanno l'obbligo di farsi assistere e rappresentare da soggetti iscritti all'albo degli avvocati, muniti di regolare procura.
11. L'accesso all'Organo è subordinato al pagamento, da parte della società istante, dei diritti e onorari di funzionamento dell'Organo, determinati in misura forfetaria nell'importo di € 2.000,00 da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto avente le seguenti coordinate IBAN IT1900100503309000000000086 e con la seguente causale (RICORSO CDGS CONI).